



COMUNE DI TERRALBA

(Provincia di Oristano)

Copia Conforme all'Originale

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

n. 46 del 21/11/2019

OGGETTO: AGGIORNAMENTO DELL'ARTICOLO 14 DEL REGOLAMENTO EDILIZIO ALLE DISPOSIZIONI CONTENUTE NELLA LEGISLAZIONE STATALE E REGIONALE VIGENTE.

L'anno 2019, il giorno 21 del mese di Novembre nella Casa Comunale. Convocato dal Sindaco, alle ore 19.00, si è riunito il Consiglio Comunale, in Prima convocazione, e in adunanza Straordinaria con l'intervento dei Signori

Presidente

PILI SANDRO

Consiglieri	Presente	Consiglieri	Presente
PILI SANDRO	Si	ORRU' ROSELLA	Si
CARTA GIULIA MARIA ELENA	Si	PAU NAZZARO	Si
CASU DANIELA	No	PIBI ANTONIO	Si
GRUSSU ANDREA	Si	PINTORI DENISE	Si
LATTE BIANCA	Si	PILI GIAN PIETRO	No
LOBINA GABRIELE	Si	PUDDU SIMONE	Si
MANCA MARIA CRISTINA	Si	SANNA LOREDANA	Si
MURA ALICE	No		
MURGIA GLORIA	Si		
MURTAS ALESSANDRO	Si		

	Presenti	Assenti
Totale	14	3

Assiste il Segretario Generale Dott. Franco Famà

Riconosciuto legale il numero degli intervenuti, PILI SANDRO assume la presidenza.



Comune Di Terralba

Provincia di Oristano

Il sindaco illustra la proposta, evidenziando che trattasi di variante non sostanziale, per le motivazioni riportate nella proposta di delibera e come confermato dalla Regione a seguito di interlocuzione informale, per la quale la norma prevede una unica deliberazione del Consiglio Comunale.

Interviene la consigliera Manca, che chiede preliminarmente chiarimenti in merito alla natura della modifica in esame (sostanziale o non sostanziale).

Il Sindaco conferma che il dettato normativo non lascia spazio a dubbi interpretativi, trattandosi infatti di modifica al regolamento edilizio di carattere non sostanziale, trattandosi di adeguamento alle norme regionali e statali vigenti in materia.

Si dà atto che **esce dall'aula la consigliera Manca**, la quale ha rappresentato una sorta di potenziale conflitto d'interesse che scaturirebbe dalla sua partecipazione all'adozione dell'atto, condividendo con il segretario generale l'opportunità quindi di non partecipare all'esame e alla votazione della proposta in esame.

Conclusa la discussione il sindaco mette ai voti la proposta in esame che ottiene la seguente votazione:

Presenti n. 13

Votazione Favorevole unanime

Immediatamente esecutiva la deliberazione in esame, con la separata e medesima votazione eguale alla precedente.

CONSIGLIO COMUNALE

Vista la deliberazione del Consiglio Comunale n. 25 del 15/06/2001 con la quale è stato approvato in via definitiva il Piano Urbanistico Comunale, pubblicato nel B.U.R.A.S. n. 31 del 11/09/2001.

Visto il D.P.R. n. 380 del 06/06/2001 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia), pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 245 del 20/10/2001.

Vista l'istanza del 11/10/2019, acquisita al protocollo generale dell'Ente al n. 18181, presentata dall'ing. Dessì Andrea, nato a Cagliari il 17/09/1978, residente a Terralba (OR) in regione Molinu Mannu, Codice Fiscale DSSNDR78P17B354M, relativa alla richiesta di adeguamento dell'articolo 14 del Regolamento Edilizio del vigente P.U.C., all'articolo 15 del D.P.R. n. 380/2001, che disciplina l'efficacia temporale e la decadenza del permesso di costruire.

Visto l'articolo 14 (*Durata della Concessione*), primo capoverso del Regolamento Edilizio del vigente P.U.C., nel quale è previsto che:



Comune Di Terralba

Provincia di Oristano

“La Concessione edilizia ha durata di 3 anni dalla data di rilascio, e si intende decaduta quando, decorso un anno, le opere a cui si riferisce non risultino iniziate”.

Visto l'articolo 15 (*Efficacia temporale e decadenza del permesso di costruire*), comma 2 del D.P.R. n. 380/2001, nel quale è previsto che:

“Il termine per l'inizio dei lavori non può essere superiore ad un anno dal rilascio del titolo; quello di ultimazione, entro il quale l'opera deve essere completata, non può superare tre anni dall'inizio dei lavori”.

Visto l'articolo 15-ter (*Procedura di rilascio, efficacia e durata dei titoli abilitativi*), comma 1 della L.R. n. 23/1985, nel quale è previsto che:

“Per quanto non disposto dalla presente legge, relativamente alle procedure, all'efficacia e alla durata dei titoli abilitativi, si applicano le disposizioni contenute nella legislazione statale vigente”.

Visto l'articolo 10-bis (*Opere soggette a Segnalazione certificata di inizio attività (SCIA)*), comma 3-bis della L.R. n. 23/1985 (inserito dall'articolo 15, comma 1, lettera b), della L.R. n. 1/2019) nel quale è previsto che:

“La SCIA costituisce titolo per l'esecuzione dei lavori dalla data della presentazione ed è sottoposta a termini di efficacia per l'inizio e la fine dei lavori pari a quelli del permesso di costruire”.

Visto l'articolo 20 (*Procedura di approvazione del piano urbanistico comunale o intercomunale*), comma 25, lettera d) della L.R. n. 45/1989 nel quale è previsto che:

“Non costituiscono varianti al piano le modifiche che:

d) aggiornano, con finalità di riordino, gli elaborati cartografici e normativi del piano in recepimento di varianti già approvate conseguenti all'approvazione di opere pubbliche o di pubblica utilità, alla sottoscrizione di accordi di programma o di pianificazione, alle intese Stato-Regione nell'ambito delle procedure di localizzazione di opere di interesse statale o in recepimento di variazioni automatiche previste dalle vigenti disposizioni nazionali e regionali”.

Dato atto che ai sensi del sopraccitato articolo 20, comma 25, lettera d) della L.R. n. 45/1989, l'adeguamento dell'articolo 14 del Regolamento Edilizio del vigente P.U.C., all'articolo 15 del D.P.R. n. 380/2001, non costituisce una variante al P.U.C. in quanto rientra tra le modifiche che aggiornano, con finalità di riordino, gli elaborati cartografici e normativi del piano in recepimento di variazioni automatiche previste dalle vigenti disposizioni nazionali e regionali.

Dato atto che le disposizioni normative statali e regionali in materia sono in perenne evoluzione e che quindi si rende necessario modificare efficacemente l'articolo 14 in oggetto.

Dato atto che la Commissione Urbanistica Comunale ha provveduto all'esame della sopraccitata istanza del 11/10/2019, prot. n. 18181 e per la stessa ha espresso *“parere favorevole”*, come risulta dal verbale n. 3 del 12/11/2019.

Visti gli articoli 42 e 147-bis del D.lgs. 267/2000.

Acquisito il parere positivo a cura del responsabile competente

Tutto ciò premesso

DELIBERA



Comune Di Terralba

Provincia di Oristano

Aggiornare l'articolo 14 del Regolamento Edilizio alle disposizioni contenute nella legislazione statale e regionale vigente, sostituendo il testo in vigore con il seguente:

Art. 14 – Procedura di rilascio, efficacia e durata dei titoli abilitativi

Relativamente alle procedure, all'efficacia e alla durata dei titoli abilitativi, si applicano le disposizioni contenute nella legislazione statale e regionale vigente.

Dichiarare la presente deliberazione immediatamente esecutiva ai sensi dell'art. 134, comma 4, del T.U.EE.LL. approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

Letto, approvato e sottoscritto

IL PRESIDENTE

f.to(PILI SANDRO)

IL SEGRETARIO GENERALE

f.to(Dott. Franco Famà)

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

CERTIFICO che la presente deliberazione, ai sensi della legge 69/2009, è in corso di pubblicazione, all'Albo Pretorio Informatico del sito web del Comune, a partire dal giorno 28/11/2019 per 15 giorni consecutivi.

IL SEGRETARIO GENERALE

Terralba, li 28/11/2019

f.to(Dott. Franco Famà)

CERTIFICATO DI AVVENUTA PUBBLICAZIONE

CERTIFICO che la presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio Informatico del sito web del Comune, a partire dal giorno 28/11/2019 al _____, ed è divenuta esecutiva ai sensi dell' art.134, comma 3, del T.U.EE.LL n. 267/2000.

IL SEGRETARIO GENERALE

Terralba, li

f.to (Dott. Franco Famà)

IL MESSO COMUNALE

f.to _____

N° _____ DEL REGISTRO DELLE PUBBLICAZIONI ALL'ALBO PRETORIO

PER COPIA CONFORME

IL FUNZIONARIO INCARICATO DAL SINDACO

f.to _____

Terralba, li